



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3/2023 del 17/04/2023

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2023

Il giorno 17/04/2023 alle ore 19:30 e seguenti in Polla, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

GIOVANNI CORLETO
GIUSEPPE CURCIO
GIUSEPPE CURCIO
FORTUNATO D'ARISTA
PIERDOMENICO DI BENEDETTO
ANTONIO FILPO
VINCENZO GIULIANO
RAFFAELE IPPOLITO
ROSA ISOLDI
FEDERICA MIGNOLI
BRUNO PANZA
LUISA TRAFUOCI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

VISTI

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTI inoltre

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;

Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale hanno consentito di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 e per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Polla, l'Ente di governo dell'Ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani è l'Ambito Territoriale Ottimale – Salerno Ente d'Ambito;

VISTA la Determinazione n 67 del 11.05.2022 con la quale Ente di Governo dell'Ambito ha validato il PEF pluriennale e i relativi allegati, tra i quali la relazione accompagnatoria, contraddistinta dalla lettera "A", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 11/2022 del 31.05.2022, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022 e si è preso atto del PEF per gli anni 2022-2025;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, formalizzata con Determinazione n. 67 del 11.05.2022, da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Salerno Ente d'Ambito;

PRESO ATTO di quanto stabilito con la Determinazione n 67/2022 da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Salerno Ente d'Ambito, ovvero che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:

- per l'anno 2022 ad € 1.010.001 di cui € 591.756,00 componente variabile e € 418.245,00 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € 1.058.948 di cui € 624.950,00 componente variabile e € 433.997,00 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € 1.058.948 di cui € 624.950,00 componente variabile e € 433.997,00 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € 1.058.948 di cui € 624.950,00 componente variabile e € 433.997,00 componente fissa;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 1.058.948,00 di cui € 624.950,00 componente variabile e € 433.997,00 componente fissa;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 47,36% del costo complessivo ed il restante 52,64% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 e che allo stato è possibile la postalizzare degli avvisi di pagamento con le nuove tariffe relative all'anno 2023;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art 40 del nuovo Regolamento Comunale con il quale sono state stabilite le date di scadenze per il pagamento del tributo;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" per le utenze domestiche e non domestiche della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio d l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'Art. 1, comma 775, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (pubblicata in G.U. n. 43 del 29 dicembre 2022), ha previsto il differimento al 30 aprile 2023 ;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- **VISTO** lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato l'ufficio competente

Con voti favorevoli n.9 e n.4 contrari (Di Benedetto, Ippolito, Panza, D'Arista)

PROPONE

- 1) di prendere atto della Determinazione n. 67 del 11.05.2022 con la quale l'Ente d'Ambito Ottimale Salerno ha validato il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Polla (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.;
- 2) di prendere atto della validazione da parte dall'Ente d'Ambito Ottimale Salerno del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – Allegato A);
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2023, relativa alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche, allegato B)**;
- 4) di quantificare in € 1.058.948,00 di cui € 637.974,09 componente variabile e € 442.867,00 componente fissa;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di confermare le date di scadenza delle rate già stabilite con il nuovo Regolamento Comunale 30/06/2023; 30/09/2023; 30/12/2023; e di stabilire una nuova rata di scadenza il 28.02/2024;
- 1) di dare atto che gli avvisi di pagamento in fase di emissione saranno elaborati con le tariffe anno 2023 scaturite dal Piano Economico Finanziario, validato dall'Ente d'Ambito Ottimale Salerno con determinazione n. 67 del 11.05.2022
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

DELIBERA

1. di prendere atto della Determinazione n. 67 del 11.05.2022 con la quale l'Ente d'Ambito Ottimale Salerno ha validato il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Polla (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.;
2. di prendere atto della validazione da parte dall'Ente d'Ambito Ottimale Salerno del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – Allegato A);

3. di approvare, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, relativa alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche, allegato B**);
4. di quantificare in € 1.058.948,00 di cui € 637.974,09 componente variabile e € 442.867,00 componente fissa;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. di confermare le date di scadenza delle rate già stabilite con il nuovo Regolamento Comunale 30/06/2023; 30/09/2023; 30/12/2023; e di stabilire una quarta rata di scadenza il 28.02/2024;
7. di stabilire la riduzione del 20% per Oratori, Locali parrocchiali e pertinenze;
8. di stabilire la riduzione del 10% per la categoria non domestica "agriturismo";
9. di dare atto che le agevolazione di cui ai punti 7 e 8 non graveranno sulle tariffe dell'anno 2023 ma troveranno la copertura finanziaria attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio corrente;
10. di dare atto che gli avvisi di pagamento in fase di emissione saranno elaborati con le tariffe anno 2023 scaturite dal Piano Economico Finanziario, validato dall'Ente d'Ambito Ottimale Salerno con determinazione n. 67 del 11.05.2022
11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con successiva e separata votazione, con n.9 voti favorevoli e n.4 contrari (Di Benedetto, Ippolito, Panza, D'Arista) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

- 1) **Allegato A - Piano Economico Finanziario 2022-2025 e Determinazione dell'Ente d'Ambito Ottimale Salerno n. 67 del 11.05.2022;**
- 2) **Allegato B - Tariffe Utenze Domestiche/Utenze non domestiche anno 2023**



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11/2022 del 31/05/2022

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2022

Il giorno 31/05/2022 alle ore 19:00 e seguenti in Polla, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

GIOVANNI CORLETO
GIUSEPPE CURCIO
GIUSEPPE CURCIO
FORTUNATO D'ARISTA
PIERDOMENICO DI BENEDETTO
ANTONIO FILPO
VINCENZO GIULIANO
RAFFAELE IPPOLITO
ROSA ISOLDI
FEDERICA MIGNOLI
BRUNO PANZA
LUISA TRAFUOCI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

A relazione del Vicesindaco **Giuseppe CURCIO** che illustra la proposta deliberativa in atti.

Interviene il Consigliere **Raffaele IPPOLITO** che pur prendendo atto della bontà del servizio, ritiene che l'aumento delle tariffe non era opportuno in questo particolare momento storico.

Prende la parola il Consigliere **Fortunato D'ARISTA** che invita a porre attenzione sui costi occulti ribaltati dai carrozzoni politici come l'EDA. Sono quei costi che non consentono mai di ridurre la pressione fiscale.

Esaurita la discussione

VISTI

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTI inoltre

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;

Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell’8,6%, ai sensi dell’articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell’8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Polla, l'Ente di governo dell'Ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani è l'Ambito Territoriale Ottimale – Salerno Ente d'Ambito;

VISTA la Determinazione n. 67 del 11.05.2022 con la quale Ente di Governo dell'Ambito ha validato il PEF pluriennale e i relativi allegati, tra i quali la relazione accompagnatoria, contraddistinti dalla lettera "A", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, formalizzata con Determinazione n. 67 del 11.05.2022, da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Salerno Ente d'Ambito,

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 1.010.001,00 di cui € 591.756 componente variabile e € 418.245 componente fissa;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 48% del costo complessivo ed il restante 52% alle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 65/2022 con la quale sono state stabilite le date di scadenza e la postalizzazione in acconto, con l'utilizzo delle tariffe dell'anno 2021, in mancanza di validazione del PEF da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Salerno Ente d'Ambito;

DATO ATTO che i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 e che allo stato è possibile la postalizzare degli avvisi di pagamento con le nuove tariffe relative all'anno 2022;

RITENUTO di poter confermare le date di scadenze stabilite con la sopra richiamata deliberazione n 65/2022 del 31.03.2022;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" per le utenze domestiche e all'allegato C per le utenze non domestiche della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- **VISTO** lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Raffaele IPPOLITO, Fortunato D'ARISTA, Bruno PANZA)

DELIBERA

- 1) di prendere atto della Determinazione n. 67 del 11.05.2022 con la quale l'Ente d'Ambito Ottimale Salerno ha validato il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Polla (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.;
 - 2) di prendere atto della validazione da parte dall'Ente d'Ambito Ottimale Salerno del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – Allegato A);
 - 3) di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, relativa alle **utenze domestiche** allegato B) e alle **utenze non domestiche, allegato C)**;
 - 4) di quantificare in € 1.010.001,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), di cui € 591.756,00 componente variabile ed € 418.245,00 componente fissa;
 - 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 6) di confermare le date di scadenza delle rate già stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31.03.2022, nello specifico : 30/06/2022; 31/08//2022; 31/10/2022; 31/12/2022 –
-
- 1) di dare atto che gli avvisi di pagamento in fase di emissione saranno elaborati con le tariffe anno 2022 scaturite dal Piano Economico Finanziario, validato dall'Ente d'Ambito Ottimale Salerno con determinazione n. 67 del 11.05.2022
 - 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
-
- 1) **Allegato A - Piano Economico Finanziario 2022 e Determinazione dell'Ente d'Ambito Ottimale Salerno n. 67 del 11.05.2022;**
 - 2) **Allegato B - Tariffe Utenze Domestiche**
 - 3) **Allegato C - Tariffe Utenze Non Domestiche**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 67 del 11.05.2022

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Polla (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'**EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
 1. la ricezione del PEF "greczzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
 3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
 4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 - Nota prot. n. 3877 del 12.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1204/2022 del 13.04.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;

- c) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
- d) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.06.2020 – *“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 (conferma Impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)”*;
- e) deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2021 – *“Validazione piano economico finanziario, approvazione delle tariffe tari e agevolazioni per l'anno 2021”*;
- f) pec di richiesta dati alla General Enterprise s.r.l. con relativo riscontro;
- g) contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta r.s.u. (raccolta differenziata con il sistema porta a porta), trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta del Comune di Polla – repertorio n. 11/2018
- h) tool ARERA MTR – 2.
- PEC del 27.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1632/2022 del 27.04.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
 - c) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.06.2020 – *“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 (conferma Impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)”*;
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2021 – *“Validazione piano economico finanziario, approvazione delle tariffe tari e agevolazioni per l'anno 2021”*;
 - e) pec di richiesta dati alla General Enterprise s.r.l.;
 - f) tool ARERA MTR – 2.
- Nota prot.n. 4911 del 09.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1804/2022 del 09.05.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta r.s.u. (raccolta differenziata con il sistema porta a porta), trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta del Comune di Polla – repertorio n. 11/2018
 - c) tool ARERA MTR – 2 rettificato.
- Nota prot.n. 4981 del 10.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1839/2022 del 11.05.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata.

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*
 - a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"*;
 - b) *con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti"*;
- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*;

VISTA:

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'*Allegato 2* della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 1865/2022 del 11.05.2022) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo"*;
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
la Determinazione ARERA n. 02/2020;
la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
la Deliberazione ARERA n.363/2021;
la Determinazione ARERA n. 2/2021;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) **di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Polla (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- 2) **di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:
 - per l'anno 2022 ad **€ 1.010.001** di cui € 591.756 componente variabile e € 418.245 componente fissa;
 - per l'anno 2023 ad **€ 1.058.948** di cui € 624.950 componente variabile e € 433.997 componente fissa;
 - per l'anno 2024 ad **€ 1.058.948** di cui € 624.950 componente variabile e € 433.997 componente fissa;
 - per l'anno 2025 ad **€ 1.058.948** di cui € 624.950 componente variabile e € 433.997 componente fissa;così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021;

- 5) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Polla (SA) per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: EDA SALERNO			Ambito tariffario: EDA SALERNO			Ambito tariffario: EDA SALERNO			Ambito tariffario: EDA SALERNO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRF	-	32.793	32.793	-	32.793	32.793	-	32.793	32.793	-	32.793	32.793
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CRS	-	187.404	187.404	-	187.404	187.404	-	187.404	187.404	-	187.404	187.404
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CR	-	348.041	348.041	-	348.041	348.041	-	348.041	348.041	-	348.041	348.041
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}ruv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}rv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incrementanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{OP}rvv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing - b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{sc}	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30
Fattore di sharing - b(1+a)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+a)AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{tot}rv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	54.149	54.149	-	54.711	54.711	-	54.711	54.711	-	54.711	54.711
Recupero delta (1)a-3)Tmca) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)Va totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R/	-	597.242	597.242	-	624.950	624.950	-	624.950	624.950	-	624.950	624.950
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSl	-	42.302	42.302	-	42.302	42.302	-	42.302	42.302	-	42.302	42.302
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	43.724	43.724	-	43.724	43.724	-	43.724	43.724	-	43.724	43.724
Costi generali di gestione - CG	-	36.491	36.491	-	36.491	36.491	-	36.491	36.491	-	36.491	36.491
Costi relativi alla qualità di servizi inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO₂	-	9.018	9.018	-	9.018	9.018	-	9.018	9.018	-	9.018	9.018
Costi comuni - CC	-	89.232	89.232	-	89.232	89.232	-	89.232	89.232	-	89.232	89.232
Ammortamenti - Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti - Acc	-	289.877	289.877	-	289.877	289.877	-	289.877	289.877	-	289.877	289.877
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore a/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	-	8.222	8.222	-	8.222	8.222	-	8.222	8.222	-	8.222	8.222
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{acc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK_{appoggio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale - CK	-	298.099	298.099	-	298.099	298.099	-	298.099	298.099	-	298.099	298.099
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}ru#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}rv#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incrementanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{OP}rvv#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	4.364	4.364	-	4.364	4.364	-	4.364	4.364	-	4.364	4.364
Recupero delta (1)a-3)Tmca) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)Ta totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R/	-	423.742	423.742	-	433.997	433.997	-	433.997	433.997	-	433.997	433.997
3)T= 3)Va + 3)Ta prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R/	-	1.021.014	1.021.014	-	1.058.948	1.058.948	-	1.058.948	1.058.948	-	1.058.948	1.058.948
3)T= 3)Va + 3)Ta dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R/	-	1.021.014	1.021.014	-	1.058.948	1.058.948	-	1.058.948	1.058.948	-	1.058.948	1.058.948
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata - %			66%			66%			66%			66%
g ₁₀₀ - ton			1.603,00			1.937,00			1.937,00			1.937,00
costo unitario effettivo - Cueli - €/cent/kg			56,72			49,85			52,14			54,87
benchmark di riferimento (cent/kg) (abbigliamento standard/costo medio settore)			35,61			35,61			35,61			35,61
Coefficiente di gradabilità												
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y₁			0,00			0,00			0,00			0,00
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y₂			-0,28			-0,28			-0,28			-0,28
Indice - y			0,72			0,72			0,72			0,72
Coefficiente di gradabilità - (1+y)			0,72			0,72			0,72			0,72
Verifica del limite di crescita												
g ₁₀₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - X₁			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q₁			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG₁			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 - C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - μ			4,89%			8,89%			8,89%			8,89%
1)g ₁₀₀			1.049			1.089			1.089			1.089
2)g ₁₀₀			1.021.014			1.058.948			1.058.948			1.058.948
3)T ₁₀₀			495.323			591.756			624.950			624.950
3)T ₁₀₀			470.353			418.245			433.997			433.997
3)T ₁₀₀			968.676			1.010.001			1.058.948			1.058.948
3)T ₁₀₀			1.021.014			1.048			1.000			1.000
3)T₁₀₀ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.010.001			1.058.948			1.058.948			1.058.948
delta (3)T ₁₀₀ -3)T ₁₀₀)			11.014			-			-			-
delta dopo distribuzione delta (3)T ₁₀₀)			2.753			591.756			591.756			591.756
delta dopo distribuzione delta (3)T ₁₀₀)			2.753			420.998			433.997			433.997
1= 3)T₁₀₀ - delta (3)T₁₀₀ - delta (3)T₁₀₀)			5.507			1.010.001			1.058.948			1.058.948
delta (3)T ₁₀₀ - delta (3)T ₁₀₀)			-			-			-			-
delta (3)T ₁₀₀ - delta (3)T ₁₀₀)			-			-			-			-
3)T₁₀₀ totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			591.756			624.950			624.950			624.950
3)T₁₀₀ totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			418.245			433.997			433.997			433.997
Totale entate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			1.010.001			1.058.948			1.058.948			1.058.948
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-

**RELAZIONE ETC
PER IL COMUNE DI
"POLLA"**

delibera ARERA n.363/2021

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare	5
2	Attività di validazione	6
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	6
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	6
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	7
3.1.3	Coefficiente C116	9
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	9
3.2.1	Componente previsionale CO116	9
3.2.2	Componente previsionale CQ	10
3.2.3	Componente previsionale COI	10
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	11
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	11
3.4.1	Determinazione del fattore b	11
3.4.2	Determinazione del fattore ω	11
3.5	Conguagli	13
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	13
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	13
3.8	Rimodulazione dei conguagli	14
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	14
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	14
3.11	Ulteriori detrazioni	14
3.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025	15

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (***Xa***);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (***QLa***);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (***PGa***);
2. determinare il fattore di sharing (***b***) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (***wa***);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

- obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
5. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
 6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da *art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Polla (SA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), si riferisce che il Comune di Polla (Sa) evidenzia che *"Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa della gestione della banca dati; dei rapporti con gli utenti relativamente al servizio di raccolta e trasporto della frazione differenziata; del servizio di trattamento e smaltimento, dello spazzamento e lavaggio delle strade, e alla ditta **GENERAL ENTERPRISE S.R.L.** che si occupa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e non. Considerato che la società sopra citata, ad oggi, non ha ottemperato a quanto dovuto inviando solo un prospetto con il riepilogo dei costi e risultando pertanto inadempiente, il Comune dichiara di sostituirsi al Gestore inadempiente.*

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 20.04.2022 (inviata per l'esecuzione il 26.04.2022 ed acquisita al protocollo n. 1635/2022 del 27.04.2022 della EDA Salerno) ha individuato gli impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif di ARERA e dell'MTR-2 allegato.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. Nota prot. n. 3877 del 12.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1204/2022 del 13.04.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - c) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.06.2020 – *“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 (conferma Impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)”*;
 - e) deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2021 – *“Validazione piano economico finanziario, approvazione delle tariffe tari e agevolazioni per l'anno 2021”*;
 - f) pec di richiesta dati alla General Enterprise s.r.l. con relativo riscontro;
 - g) contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta r.s.u. (raccolta differenziata con il sistema porta a porta), trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta del Comune di Polla – repertorio n. 11/2018
 - h) tool ARERA MTR – 2.
2. PEC del 27.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1632/2022 del 27.04.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
 - c) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.06.2020 – *“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 (conferma Impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)”*;
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2021 – *“Validazione piano economico finanziario, approvazione delle tariffe tari e agevolazioni per l'anno 2021”*;
 - e) pec di richiesta dati alla General Enterprise s.r.l.;
 - f) tool ARERA MTR – 2.
3. Nota prot.n. 4911 del 09.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1804/2022 del 09.05.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta r.s.u. (raccolta differenziata con il sistema porta a porta), trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta del Comune di Polla – repertorio n. 11/2018
 - c) tool ARERA MTR – 2 rettificato.
4. Nota prot.n. 4981 del 10.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1839/2022 del 11.05.2022 con la quale il Comune di Polla (Sa), ha trasmesso la relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = \text{€ } 1.010.001 = T_{\max,2022}$$

$$T_{a,2023} = \text{€ } 1.058.948 = T_{\max,2023}$$

$$T_{a,2024} = \text{€ } 1.058.948 = T_{\max,2024}$$

$$T_{a,2025} = \text{€ } 1.058.948 = T_{\max,2025}$$

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

✓ coefficiente di recupero di produttività (Xa)

Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020})/q_{2020}$$

con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (1.603 ton);

- il Benchmark di riferimento è pari: 35,87 cent€/kg;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$.

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ($CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$; LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$), pertanto **$X_a = 0,11\%$** .

Si considera che il coefficiente X_a rimanga costante nel quadriennio.

3.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QL_a , PG_a):

Nel caso specifico vi sono variazioni nell'attività gestionale, in particolare *“Si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale dovute al rientro nel servizio comunale di diverse utenze non domestiche che ha, di conseguenza portato ad un potenziamento delle attività di raccolta e trasporto, con un conseguente aumento del servizio di smaltimento rispetto a quanto erogato nell'anno 2021. Quanto sopra, è stato determinato anche dal disposto dell'art 3 comma 12 del D.L.vo 116/2020, il quale stabilisce: “ Il comma 10 dell'art: 238 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 è sostituito dal seguente: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 comma 1 lettera b ter) punto 2. che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.* Pertanto l'ampliamento del PG e il conseguente aumento di costo, è dovuto quindi anche al rientro delle utenze non domestiche nel servizio pubblico comunale”.

E' stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

$PG_a = 3\%$ (nessuna variazione nelle attività gestionali)

$QL_a = 0\%$ (mantenimento del livello di qualità)

3.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Polla (Sa) non ha valorizzato tale componente previsionale.

3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}$ e $CO_{116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente **C116a** entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 $CO_{exp116tv}$ e $CO_{exp116tf}$, si

propone di attribuire al coefficiente CO_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente C_{116a} sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$C_{116a} = 0\%$.

3.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ , l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

A tal proposito non è stata dichiarata alcuna componente previsionale CQ .

3.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10

del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing* *b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame si considera **b=0,3**.

3.4.2 Determinazione del fattore *ω*

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (ω_a) è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2,0]$, in caso di valutazione

soddisfacente;

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2):**

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato, nell'intervallo $[0, -0,4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma_{1,a}$ definito nell'intervallo $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e

nell'intervallo $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$\%RD < 45\%$ $\gamma_{1,a} = -0,40$

$45\% \leq \%RD < 65\%$ $\gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$

$\%RD \geq 65\%$ $\gamma_{1,a} = 0$.

- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$. Sarà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per $\gamma_{2,a}$ definito negli intervalli $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

Percentuale di riciclo $\geq 70\%$: $\gamma_{2,a} = 0$

Percentuale riciclo $50\% \leq X < 70\%$: $\gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$

Percentuale di riciclo $< 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,3$.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Polla (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a 65,71% (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a 52,07% (anno 2020), si assegnano i seguenti valori:

$\gamma_{1,a} = 0$; $\gamma_{2,a} = -0.284475$; $\omega a = 0,20$.

Si considera che i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e ωa rimangono costanti nel quadriennio e si prevede che dal 2023 ci sia un miglioramento dei livelli di qualità, indicando il coefficiente $QL=4\%$ anche nel rispetto della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.

3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame non è riportata dal gestore alcuna informazione riguardo le componenti $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$.

3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, indicando:

	2022				2023				2024				2025			
	GENERAL ENTERPRICE SRL	0	0	totale Gestori	POLLA	GENERAL ENTERPRICE SRL	0	0	totale Gestori	POLLA	GENERAL ENTERPRICE SRL	0	0	totale Gestori	POLLA	
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	2.753			2.753	2.753			-								
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	2.753			2.753	2.753			-								
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	5.507	-	-	5.507	5.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato1);
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente:

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile	0	0	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa	0	0	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	0	0	0	0

3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

- per l'anno 2022 ad € **1.010.001** di cui € 591.756 componente variabile e € 418.245 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € **1.058.948** di cui € 624.950 componente variabile e € 433.997 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € **1.058.948** di cui € 624.950 componente variabile e € 433.997 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € **1.058.948** di cui € 624.950 componente variabile e € 433.997 componente fissa.

Il Funzionario

dott. Giuseppe Arcieri
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

ALLEGATO B

UTENZE DOMESTICHE - 48%

Tipo Utenze: DOMESTICHE

Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Dettagli								2022	
Nucleo Fam. (NF)	Superfici e (S)	Superficie reale	Ka	Kb	Ricavi Quota Fissa in €	Ricavi Quota Var. in €	Tot. Ricavi in €	TF/mq	TV/mq
1	114914	114037	0,81	0,6	€ 46.874,35	€ 33.238,27	€ 80.112,62	0,412632	49,757884
2	152841	146792	0,94	1,4	€ 68.844,03	€ 95.029,26	€ 163.873,29	0,478857	116,101728
3	70142	70142	1,02	1,8	€ 36.446,52	€ 60.455,83	€ 96.902,34	0,51961	149,273651
4	67246	67246	1,09	2,2	€ 37.339,69	€ 67.504,86	€ 104.844,55	0,55527	182,445573
5	15224	15224	1,1	2,9	€ 8.530,98	€ 20.201,70	€ 28.732,69	0,560364	240,496437
6	4012	4012	1,06	3,4	€ 2.166,43	€ 6.203,15	€ 8.369,58	0,539987	281,96134
7	1029	1029	1,06	3,4	€ 555,65	€ 1.409,81	€ 1.965,45	0,539987	281,96134
					€ 200.757,65	€ 284.042,88			
Totali	425408	418482					€ 484.800,52		

ALLEGATO C - UND - 52%

Tipo Utenze: NON DOMESTICHE

Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Dettagli								2022	
Nucleo Fam. (NF)	Unità reali	Superficie reale	Kc	Kd	Ricavi Quota Fissa in €	Ricavi Quota Var. in €	Tot. Ricavi in €	TF/mq	TV/mq
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (cod. C01)	18	4778	0,63	5,5	€ 2.436,80	€ 3.342,95	€ 5.779,76	0,600864	0,824302
CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. C02)	2	1489	0,47	4,12	€ 667,46	€ 919,42	€ 1.586,89	0,448264	0,617477
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA (cod. C03)	56	61971	0,44	3,9	€ 22.459,40	€ 31.282,22	€ 53.741,63	0,419651	0,584505
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. C04)	5	1270	0,74	6,55	€ 896,34	€ 1.246,72	€ 2.143,06	0,705777	0,981668
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. C06)	7	4324	0,57	5,04	€ 2.350,70	€ 3.266,18	€ 5.616,87	0,543639	0,75536
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. C07)	5	7175	1,41	12,45	€ 9.648,88	€ 13.387,97	€ 23.036,85	1,344792	1,865919
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. C08)	3	3186	1,08	9,5	€ 3.281,75	€ 4.536,21	€ 7.817,96	1,030053	1,423794
CASE DI CURA E RIPOSO (cod. C09)	5	599	1,09	9,62	€ 622,71	€ 863,63	€ 1.486,34	1,039591	1,441778
OSPEDALI (cod. C10)	2	16504	1,43	12,6	€ 22.509,26	€ 31.166,15	€ 53.675,41	1,363867	1,8884
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. C11)	138	22856	1,17	10,3	€ 24.450,29	€ 33.823,83	€ 58.274,12	1,115891	1,543692
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. C12)	4	1310	0,79	6,93	€ 987,04	€ 1.360,59	€ 2.347,63	0,753465	1,03862
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FEF	78	17194	1,13	9,9	€ 18.530,68	€ 25.511,47	€ 44.042,15	1,077741	1,483743
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. C14)	7	485	1,5	13,22	€ 629,05	€ 871,19	€ 1.500,23	1,43063	1,981321
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPET	3	303	0,91	8	€ 262,98	€ 363,29	€ 626,27	0,867915	1,198984
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. C16)	0	0	1,87	14,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1,783518	2,201634
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIER	23	1516	1,19	13,21	€ 1.720,61	€ 3.001,41	€ 4.722,02	1,134966	1,979822
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, F	29	3813	1,04	9,11	€ 3.782,13	€ 5.206,05	€ 8.988,18	0,991903	1,365343
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cod. C19)	22	7879	1,38	12,1	€ 9.336,71	€ 12.864,35	€ 22.201,05	1,316179	1,813463
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. C20)	0	0	0,94	8,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,896528	1,236452
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (cod. C21)	0	0	0,92	8,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,877453	1,21547
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. C22)	12	3958	2,5	29,93	€ 9.437,39	€ 17.754,40	€ 27.191,78	2,384382	4,485699
BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. C24)	29	4068	2	15	€ 7.759,73	€ 9.145,25	€ 16.904,98	1,907506	2,248095
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAG	22	4197	2,44	21,5	€ 9.737,06	€ 13.482,30	€ 23.219,35	2,327157	3,22227
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. C	15	1109	2,21	38,93	€ 2.337,54	€ 6.470,52	€ 8.808,07	2,107794	5,834556
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. C28)	2	24374	2,73	23,98	€ 63.463,70	€ 87.599,05	€ 151.062,75	2,603746	3,593955
					€ 217.308,21	€ 307.465,15			
Totali	487	194358					€ 524.773,35		



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2022

Il Dirigente del AREA CONTENZIOSO E TRIBUTI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Polla, 23/05/2022



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2022

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note: ENTRATA PARI AD € 1.010.000,00 PREVISTA NEL REDIGENDO BILANCIO 2022/2024 SULL'ANNUALITA' 2022

Polla, 23/05/2022



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2022

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: NON DOVUTO
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA NON DOVUTO

Polla, 23/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
GIOVANNI CORLETO

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 08/06/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 11/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Polla, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

TARIFFE TARI ANNO 2023

Tariffe	2023		
Tariffe Domestiche	fissa €/mq	variabile €	
1	0,446	51,28	
2	0,518	119,66	
3	0,562	153,85	
4	0,601	188,04	
5	0,606	247,88	
6	0,584	290,61	
Tariffe non Domestiche	fissa €/mq	variabile €/mq	lordo
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,612	0,913	1,525
2 - Cinematografi e teatri	0,457	0,684	1,141
3 - Autorimesse emagazzini senza alcuna vendita	0,427	0,648	1,075
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti	0,719	1,088	1,807
5 - Stabilimenti balneari	0,000	0,000	0,000
6 - Esposizioni, autosaloni	0,554	0,837	1,391
7 - Alberghi con ristorante	1,370	2,067	3,437
8 - Alberghi senza ristorante	1,049	1,577	2,627
9 - Case di cura e riposo	1,059	1,597	2,656
10 - Ospedali	1,389	2,092	3,481
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,137	1,710	2,847
12 - Banche ed istituti di credito	0,767	1,151	1,918
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,098	1,644	2,742
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,457	2,195	3,652
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,884	1,328	2,212
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,817	2,439	4,256

17 - Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, bariere, estetista	1,156	2,193	3,350
18 - Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,010	1,513	2,523
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,341	2,009	3,350
20 - Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,000	0,000	0,000
21 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,000	0,000	0,000
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,429	4,970	7,399
23 - Mense, birrerie, amburgherie	0,000	0,000	0,000
24 - Bar, caffe', pasticceria	1,943	2,491	4,434
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,370	3,570	5,940
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,000	0,000	0,000
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,147	6,464	8,611
28 - Ipermercati di generi misti	2,652	3,982	6,634
29 - Banchi di mercato genere alimentari	0,000	0,000	0,000
30 - Discoteche, night club	0,000	0,000	0,000

1,135	1,980	3,115	Aumento	1,86%
0,992	1,365	2,357	Aumento	1,86%
1,316	1,813	3,130	Aumento	1,86%
0,000	0,000	0,000		
0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
2,384	4,486	6,870	Aumento	1,86%
0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
1,908	2,248	4,156	Aumento	1,86%
2,327	3,222	5,549	Aumento	1,86%
0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
2,108	5,835	7,942	Aumento	1,86%
2,604	3,594	6,198	Aumento	1,86%
0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

2022 - 2023	
variabile	
Aumento	3,06%
Aumento	3,06%
Aumento	3,07%
Aumento	3,07%
Aumento	3,07%
Aumento	3,07%

% K	Ka	Kb
0%	0,81	0,6
0%	0,94	1,4
0%	1,02	1,8
0%	1,09	2,2
0%	1,1	2,9
0%	1,06	3,4

variabile		Lordo		% K	Kc	Kd
Aumento	10,79%	Aumento	6,57%	100%	0,63	5,5
Aumento	10,79%	Aumento	6,57%	100%	0,47	4,12
Aumento	10,79%	Aumento	6,59%	100%	0,44	3,9
Aumento	10,79%	Aumento	6,59%	100%	0,74	6,55
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0,35	3,1
Aumento	10,79%	Aumento	6,59%	100%	0,57	5,04
Aumento	10,79%	Aumento	6,59%	100%	1,41	12,45
Aumento	10,79%	Aumento	6,58%	100%	1,08	9,5
Aumento	10,79%	Aumento	6,59%	100%	1,09	9,62
Aumento	10,79%	Aumento	6,58%	100%	1,43	12,6
Aumento	10,79%	Aumento	6,58%	100%	1,17	10,3
Aumento	10,79%	Aumento	6,57%	100%	0,79	6,93
Aumento	10,79%	Aumento	6,57%	100%	1,13	9,9
Aumento	10,79%	Aumento	6,58%	100%	1,5	13,22
Aumento	10,79%	Aumento	6,58%	100%	0,91	8
Aumento	10,79%	Aumento	6,36%	100%	1,87	14,69

Aumento	10,79%	Aumento	7,01%	100%	1,19	13,21
Aumento	10,79%	Aumento	6,57%	100%	1,04	9,11
Aumento	10,79%	Aumento	6,57%	100%	1,38	12,1
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	0,92	8,11
Aumento	10,79%	Aumento	7,14%	0%	2,5	29,93
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	2,55	22,4
Aumento	10,79%	Aumento	6,27%	0%	2	15
Aumento	10,79%	Aumento	6,58%	100%	2,44	21,5
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	1,56	13,77
Aumento	10,79%	Aumento	7,77%	0%	2,21	38,93
Aumento	10,79%	Aumento	6,58%	100%	2,73	23,98
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	3,35	29,5
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0,77	6,8



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2023

Il Dirigente del AREA CONTENZIOSO E TRIBUTI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Polla, 13/04/2023



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2023

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: NON DOVUTO
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Polla, 13/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
GIOVANNI CORLETO

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 27/04/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 17/04/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 3/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Polla, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.